

REGOLAMENTO PER LA CERCA A LA RACCOLTA DEI TARTUFI ALL'INTERNO DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE DEL MONTE CARPEGNA - L.R.05/2013 ss. mm. e ii.

Articolo 1 – Finalità

Il presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 5/2013 e ss.mm.ii. e dalla DGR 1958 del 16/12/2024 norma le modalità per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nella Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in aggiunta e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla normativa regionale in materia di gestione del demanio (L.R. 06/2005, Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione n. 114 del 26/02/2009, Regolamento Regionale n. 4 del 03/04/2015 "Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione")

Articolo 2 – Identificazione territoriale

Il presente Regolamento coinvolge le aree del Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna, gestito dall'Unione Montana del Montefeltro.

Articolo 3 – Modalità di raccolta

1. La cerca e la raccolta dei tartufi all'interno dell'area demaniale deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla normativa regionale vigente (L.R.05/2013) e della DGR 1958/2024 in materia rispettando modalità, orari e calendari di raccolta.
2. All'interno della suddetta area restano fermi i limiti e i divieti di cerca e raccolta stabiliti dalla Legge regionale.
3. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, l'Unione Montana, sentite le categorie interessate ed i Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, che potranno avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, può apportare variazioni ai periodi stabiliti dalla legge regionale o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.
4. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi previste dalla normativa regionale.

Articolo 4 – Concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali

1. Il presente articolo disciplina la modalità di assegnazione delle concessioni alla cerca e raccolta dei tartufi in area demaniale.
2. La concessione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle Foresta Demaniale Regionale ha validità annuale. Per poter eseguire l'attività di cerca e di raccolta di tutte le specie di tartufi indicate dalla Legge regionale 05/2013 e ss.mm.ii. all'interno dei terreni appartenenti al Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna, dovrà essere presentata all'Ente la richiesta di rilascio di concessione, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito dell'Unione Montana.
3. La concessione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale viene rilasciata con i seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) **il periodo di concessione va dalla data del 01/06 di ciascun anno al 15/04 dell'anno successivo**, fatte salve eventuali modifiche del calendario di raccolta disposte dall'Ente competente.
 - b) il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno di richiesta e deve essere munito di titolo abilitativo alla raccolta in corso di validità.
 - c) la concessione è nominativa e non può essere ceduta a terzi e comporta la conoscenza delle leggi, regolamenti, norme e consuetudini in materia forestale e ambientale.

- d) sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate.
- e) la concessione non consente la cerca e la raccolta nelle aree forestali, compresa la viabilità forestale, nelle quali siano presenti cantieri forestali debitamente segnalati;
- f) nel caso di presentazione di più domande rispetto a quelle concedibili, le domande saranno valutate sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento;
- g) un utente può ottenere una sola concessione, per la raccolta all'interno dell'area demaniale, nell'arco dell'anno.
- h) la cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle indicate dalla normativa regionale comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla stessa normativa.
- i) l'Unione Montana non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario nell'espletamento dell'attività di raccolta.
- j) nel caso si verificano, per sopraggiunte problematiche territoriali (incendi, frane, o altri eventi climatici estremi), o per la rarefazione delle specie oggetto di raccolta su tutto o parte del territorio dell'Unione Montana, tutte le concessioni rilasciate potranno essere sospese o modificate senza che ciò comporti un diritto di risarcimento da parte del concessionario.

4. Il numero massimo di concessioni per l'anno in corso è di 40

- 5. Per gli anni successivi, il numero di concessioni, qualora da aggiornare, verrà stabilito dalla Giunta dell'Unione Montana in considerazione delle caratteristiche fisiche e produttive della Foresta Demaniale sempre garantendo il mantenimento del patrimonio tartufigeno.
- 6. Le concessioni saranno rilasciate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) Cittadini residenti nei Comuni della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna;
 - b) Cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione Montana del Montefeltro;
 - c) Altri soggetti interessati, residenti nella Regione Marche;
 - d) Altri soggetti interessati residenti nelle Regioni limitrofe;

Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate.

A parità di priorità verranno applicate per la selezione i seguenti criteri nell'ordine elencato:

- a) assenza di sanzioni negli ultimi tre anni;
- b) numero di anni di possesso del tesserino;
- c) età del richiedente in favore del soggetto più anziano;

Come sopra indicato sarà possibile presentare una sola richiesta di concessione.

Le domande potranno pervenire all'Ente a far data dal 1 febbraio di ogni anno ed entro e non oltre il 30/04 di ogni anno. Per il periodo di raccolta 2025/2026 la data di scadenza per la presentazione delle richieste di concessione è fissata al **10/06/2025**;

Spetta al Responsabile del Settore Territorio provvedere al rilascio delle concessioni.

Articolo 5 – Canone della concessione

- 1. Il Canone di concessione viene annualmente stabilito con le modalità di cui al medesimo art. 6 in considerazione delle caratteristiche fisiche e produttive di ogni comprensorio sempre garantendo il mantenimento del patrimonio tartufigeno. Per i non residenti nella Regione Marche i canoni di concessione sono maggiorati del 50%.
- 2. Per il periodo di raccolta 2025/2026 il canone di concessione è stabilito in euro 100,00 (cento/00 euro) per i residenti nella Regione Marche e in euro 150,00 (centocinquanta/00) per i non residenti nella Regione.

3. I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni dovranno essere destinati alla gestione del demanio come previsto dal comma 3) dell'art. 16 della L.R. 06/2005;

Articolo 6 – Compiti della Giunta

1. È demandata alla Giunta dell'Unione Montana la competenza per:
 - a) Limitare su tutto o parte del territorio demaniale gestito dall'Unione Montana la raccolta.
 - b) Stabilire un numero min. e max di concessioni da rilasciare annualmente sulla base della vocazionalità del territorio e in proporzione al carico supportabile dal territorio che verrà declinato annualmente o comunque entro il mese antecedente al periodo di raccolta dal Responsabile del Settore Territorio in funzione dell'andamento climatico.
 - c) Stabilire il canone di concessione annuale in sede di definizione delle tariffe annuali dell'Ente.

Art. 7 Autorizzazioni per comprovati motivi di interesse scientifico

Il Servizio competente dell'Unione Montana può rilasciare concessioni alla cerca e raccolta di tartufi nel territorio demaniale, eventualmente in accordo con le altre Unioni Montane gestori, per comprovati motivi di interesse scientifico - educativo e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse scientifico-educativo.

Tali concessioni saranno limitate al periodo necessario all'organizzazione e realizzazione dell'evento.

Art. 8 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto di tale Regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art.11 del DPR 376/1995.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per quanto concernente le violazioni alle norme espresse nella concessione si applicano integralmente le sanzioni previste dall'articolo 20 della L.R. 5/2013, da altri regolamenti vigenti all'interno dell'area demaniale e l'applicazione dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.
2. Per le violazioni dei divieti e degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti regole e sanzioni amministrative:
 - a) il rilascio di una concessione a seguito di revoca potrà avvenire soltanto dopo un periodo di un anno, ovvero a partire dal secondo anno successivo alla revoca stessa. Inoltre, il canone applicabile per tale concessione sarà pari al doppio dell'importo previsto per il canone ordinario.
 - b) Per la cerca e raccolta nelle aree demaniali con modalità difformi dal presente regolamento si applica una sanzione aggiuntiva da 100 a 1.000,00 euro;
3. L'Unione Montana del Montefeltro esercita, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla suddetta Legge, con le modalità di cui alla L.R. 10 agosto 1998 n.33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introita i relativi proventi.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta ottenuta l'esecutività della Delibera di approvazione del presente atto da parte del Consiglio dell'Unione Montana del Montefeltro.

Articolo 11 – Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento rimangono valide le disposizioni previste dalla L.R. 5/2013 e ss.mm.ii.

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge Regionale n- 5 del 03/04/2013 e ss.mm.ii.